

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 27 gennaio 2014, n. 16

OCM Vino - Campagna 2013/2014. Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo. Reg. (CE) n. 1234/07, modificato con Reg. (CE) n. 491/09 e Reg. (CE) n.555/08. Decreto Dipartimentale n. 3525 del 21/05/2013. D.M. n. 15938 del 20/12/2013. Apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Il giorno 27 gennaio 2014, in Bari, nella sede del Servizio Agricoltura in Lungomare Nazario Sauro, n.45/47,

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTA l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed erbacee, Dott. Domenico Campanile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa, responsabile del procedimento amministrativo, Sig.ra Porzia Di Bari, riferisce quanto segue:

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica), come modificato dal Reg. (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010, che ha stabilito disposizioni applicative del suddetto D. Lgs. n. 61/2010, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il Decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3525 del 21/05/2013 concernente " Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014;

VISTO il D.M. 15938 del 20/12/2013 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

VISTA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 5 dicembre 2013

VISTE le Circolari AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e ACIU 2010.32 del 15 gennaio 2010 di Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Com-

missione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;

VISTE le Istruzioni Operative AGEA O.P. Ufficio Monocratico n. 27 prot. n. UMU.2013.2410 del 19 dicembre 2012 aventi per oggetto "O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 octodecies "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2013/2014 "

CONSIDERATO che le risorse assegnate alla Regione Puglia con Decreto Dipartimentale n.3525 del 21/05/2013 per l'attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2013/2014 ammontano ad Euro 13.367.782;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- approvare le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" - campagna 2013/2014 riportate nell'Allegato A, composto da n. 37 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti della Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" saranno erogate direttamente dall'AGEA (Organismo Pagatore Nazionale);
- incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 - Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea
 - AGEA Organismo Pagatore;
 - Uffici Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Istruttore

Marino Caputi Iambrenghi

Il Funzionario P.O.

Sig.ra Porzia Di Bari

IL Dirigente dell'Ufficio

Dott. Domenico Campanile

Ritenuto di dover provvedere in merito

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Vista la proposta del dirigente dell'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle pre-

messe, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;

- di approvare le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" - campagna 2013/2014 riportate nell'Allegato A, composto da n. 37 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti della Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" saranno erogate direttamente dall'AGEA (Organismo Pagatore Nazionale);
- di incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 - Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea
 - AGEA Organismo Pagatore;
 - Uffici Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia.

- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale dell'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee.
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- il presente atto, composto da n° 5 (cinque) facciate, timbrate e vidimate, e dall'allegato A, costituito da n. 37 facciate, timbrate e vidimate, è adottato in originale.
- non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.

**Il Dirigente
del Servizio Agricoltura**
Dott. Giuseppe D'Onghia



**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

SERVIZIO AGRICOLTURA



ALLEGATO "A"

OCM Vino - Campagna 2013/2014
Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg. (CE) n. 1234/07, modificato con Reg. (CE) n. 491/09
e Reg. (CE) n. 555/08.
D.M. n.15938 del 20/12/2013
Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 3525 del 21/05/2013

Disposizioni regionali di attuazione

Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Premessa
3. Termini e definizioni
4. Obiettivi
5. Soggetti beneficiari
 - 5.1 Progetti singoli e progetti collettivi
6. Condizioni di ammissibilità
7. Indicazioni tecniche di intervento
 - 7.1 Localizzazione degli interventi
 - 7.2 Varietà
 - 7.3 Forme di allevamento
 - 7.4 Densità di impianto
 - 7.5 Superfici minime di intervento
 - 7.6 Operazioni non ammissibili a finanziamento
8. Tipologie degli interventi e azioni ammissibili
9. Definizione del sostegno
10. Presentazione delle domande di aiuto
 - 10.1 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande tramite portale SIAN
11. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
12. Criteri di selezione delle domande
13. Formulazione graduatoria regionale e ammissibilità all'istruttoria
14. Istruttoria
 - 14.1 Verifica sulla ricezione del plico e sulla ricevibilità della domanda di aiuto
 - 14.2 Ammissibilità: controllo tecnico – amministrativo
 - 14.2.1 Controllo in loco (ex-ante)
15. Finanziabilità delle domande di aiuto
16. Pagamento dell'aiuto
17. Certificazione antimafia
18. Eleggibilità delle spese
19. Termine dei lavori e richiesta di collaudo
20. Proroga del termine dei lavori
21. Varianti
22. Restituzioni
23. Impegni del beneficiario
24. Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
25. Condizionalità
26. Interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati come zone pSic, Zps, Parchi e Riserve Naturali
27. Ricorsi
28. Responsabile del procedimento
29. Norma di rinvio

Allegati

- Modello 1: Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN
- Modello 2: Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica), come modificato dal Reg. (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 282/12 della Commissione del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.

Normativa Nazionale

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n.15938 del 20/12/2013 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013;
- Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 3525 del 21/05/2013 concernente " Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014;
- D.M. 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.

Provvedimenti AGEA

- Circolari AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e ACIU 2010.32 del 15 gennaio 2010 di Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011, avente per oggetto: *"VITIVINICOLO - Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia"*;

- Circolare AGEA O.P. n. 27 prot n. UMU. 2010.1091 del 14/07/2010 e s. m.i. – Procedura delle garanzie informatizzate;
- Istruzioni Operative AGEA O.P. Ufficio Monocratico n. 27 prot. n. UMU.2013.2410 del 19 dicembre 2013 avente per oggetto *“O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 octodecies “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2013/2014 “.*

2. PREMESSA

L’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Reg. (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e dal Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è prevista nell’ambito del Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018.

In applicazione dell’art. 103 octodecies del Reg.(CE) n. 1234/2007 e degli articoli 6 e seguenti del Reg. (CE) n. 555/2008, con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.15938 del 20/12/2013 sono state stabilite le modalità e le condizioni per attuare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018.

Il suddetto decreto demanda alle Regioni e alle Province autonome l’adozione delle disposizioni regionali (D.R.A.) per l’attuazione della misura.

Le presenti *Disposizioni regionali di attuazione* disciplinano le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite all’art. 103 octodecies del Reg (CE) n. 1234/2007.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti *“Disposizioni regionali di attuazione”* si applicano le seguenti definizioni:

- **AGEA Coordinamento:** Organismo di Coordinamento AGEA
- **OP AGEA:** Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 - 00185 ROMA. **Appezamento viticolo:** è una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La rappresentazione grafica dell’appezzamento include le aree di servizio della superficie vitata.
- **Azienda agricola:** è definita come l’unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o compartecipanti), sia in associazione. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico – economiche (UTE).
- **Azione:** insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.

- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o in possesso di diritti di reimpianto che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione.
- **CAA:** Centro di Assistenza Agricola autorizzato.
- **Campagna vitivinicola:** campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.
- **Coltivatore diretto:** ai sensi della Legge 2 giugno 1961 n. 454 art. 48 e Legge 26 maggio 1965 n. 590 art. 31) è coltivatore diretto colui che dedica abitualmente la propria attività lavorativa alla manuale coltivazione del fondo apportando direttamente e con la collaborazione delle unità attive familiari almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale.
- **Conduttore:** persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.
- **Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine:** i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi della legge n. 164/92.
- **Cooperative agricole:** imprese che svolgono attività di raccolta, lavorazione, trasformazione delle uve conferite dai soci produttori agricoli e di commercializzazione dei prodotti (vini, spumanti, ecc.).
- **CUAA:** Codice unico di identificazione delle aziende agricole. è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **Diritto di reimpianto:** il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione. I diritti di reimpianto sono determinati sulla base della definizione di superficie vitata stabilita dal D.M. 16/10/2010.
- **Ente Istruttore:** Ufficio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, che effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto.
- **Estirpazione:** eliminazione totale dei ceppi che si trovano su una parcella viticola aziendale.
- **Impianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite per la produzione di uva da vino.
- **Imprenditore agricolo:** ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

- **Imprenditore agricolo professionale (IAP):** ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, si definisce IAP "colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro".
Nel caso che l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE 268/75 e all'art. 17 del predetto Reg. CE n. 1257/1999 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%.
- **Mi.P.A.A.F.:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea – Ex PIUE VIII - Settore vitivinicolo.
- **Organizzazioni di produttori vitivinicoli:** organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.
- **Parcella viticola aziendale:** presenta le stesse caratteristiche dell'appezzamento viticolo, ma è limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale.
- **Potenziale produttivo aziendale:** le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.
- **Reimpianto anticipato:** coesistenza di un vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di tre campagne dalla messa a dimora delle viti e, comunque, non oltre tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori come previsto dalle azioni A3 e B3. Tali azioni sono consentite solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto ovvero di possederne in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.
- **Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti):** interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnico Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:
 - riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
 - ristrutturazione (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione);
 - miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, ecc.).
- **Schedario viticolo:** è lo strumento previsto dall'art. 185 bis del Reg. (CE) del Consiglio n.1234/2007, dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009 e dal D.M. 16/12/2010;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il Reg. (CE) n.1782/2003 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg. (CE) n. 73/2009.
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- **Sovrainnesto:** innesto di una vite di uva da vino già precedentemente innestata.
- **Superficie vitata:** è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed intesta al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, par. 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè: *la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.*

- **Unità Tecnico Economica (UTE):** Ai sensi del D.P.R. n. 503/99 è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicati in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.
- **Unità vitata:** superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare «altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT.
- **Vigneto:** impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.

4. OBIETTIVI

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi realizzati dovranno, pertanto, perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- adottare modelli produttivi che possano esprimere più elevati livelli qualitativi;
- adottare sistemi di gestione viticola che rendano più efficiente ed economica l'attività;
- diffondere le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali;
- valorizzare la tipicità dei prodotti e delle tipologie colturali legate al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale.

Tali finalità collimano perfettamente con gli obiettivi regionali di miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi, ritenuti entrambi di importanza strategica per il settore.

A garanzia del conseguimento degli obiettivi qualitativi prefissati, i vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione dovranno essere iscritti allo schedario viticolo e dovranno essere idonei a concorrere alla produzione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

La conservazione della viticoltura nelle aree vocate, previene, inoltre, il rischio di un grave degrado del territorio per l'abbandono dei terreni agricoli.

L'attuazione della misura prevede, tra l'altro, la rivalorizzazione di alcune forme di allevamento proprie della vitivinicoltura regionale come ad esempio l'alberello pugliese, non solo per il mantenimento della cultura storica che ci appartiene, ma per conservare integro quel legame fra storia, produzione e territorio che le nuove prospettive di mercato tendono a cancellare.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.

Possono, altresì, beneficiare dell'aiuto i soggetti che al momento della presentazione della domanda detengono diritti di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato la procedura per il rilascio di tali diritti secondo le procedure regionali. In quest'ultima fattispecie, è obbligatorio che il procedimento di autorizzazione al trasferimento del diritto da parte della competente autorità amministrativa regionale sia completato positivamente prima della valutazione di ammissibilità a finanziamento della domanda.

Qualora il conduttore non sia pieno proprietario delle superfici oggetto di intervento, la domanda di aiuto deve essere corredata dall'assenso del proprietario/comproprietario/nudo proprietario.

Possono presentare domanda di aiuto i seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli singoli;
- b) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- c) cooperative agricole di conduzione;
- d) imprenditori agricoli singoli partecipanti a progetti collettivi.

5.1. Progetti singoli e progetti collettivi

Le domande di aiuto presentate dai soggetti di cui al punto 5 possono riguardare "progetto singolo" o "progetto collettivo".

Il **progetto singolo** riguarda un imprenditore agricolo che intende realizzare nella propria azienda gli interventi previsti dal regime comunitario di sostegno.

Il **progetto collettivo** riguarda più imprenditori, con aziende ricadenti nel territorio di una denominazione di origine (DOCG/DOP), che intendono realizzare un progetto collettivo promosso da un "soggetto promotore" (*Organizzazione di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, Cooperativa agricola, Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini a Denominazione di Origine*); tali progetti riguardano interventi a carattere aziendale che, seppure eseguiti da singoli imprenditori agricoli, sono inseriti in un progetto comune di valorizzazione delle produzioni di qualità e di adeguamento dell'offerta viticola alle dinamiche del mercato.

Il progetto collettivo deve:

- riguardare esclusivamente una DOCG/DOP;
- prevedere interventi di ristrutturazione/riconversione con l'impiego esclusivo di vitigni inclusi nel disciplinare della DOCG/DOP;
- aggregare un numero di imprese non inferiore a 15 (quindici);
- prevedere una superficie complessiva di intervento non inferiore a 20 ettari;
- comprendere imprese che nelle precedenti due campagne vitivinicole (2011/2012 e 2012/2013) hanno rivendicato, con riferimento alla DOCG/DOP del progetto, complessivamente una produzione media non inferiore al 50% della produzione totale delle aziende partecipanti al progetto.

I soggetti beneficiari, singolarmente o nell'ambito di un progetto collettivo, si assumono la responsabilità della programmazione fisica e finanziaria degli interventi, della

realizzazione degli stessi fornendo, altresì, i dati relativi allo stato di avanzamento delle opere, nonché del rispetto dei vincoli di destinazione.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di aiuto, deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo (impianti, reimpianti e regolarizzazione vigneti). Per le superfici vitate regolarizzate a norma dell'art. 2, par. 3 e 4 del Reg. (CE) n.1493/1999 e dell'art. 86, par. 1, del Reg. (CE) n. 479/2008 devono essere disponibili i documenti giustificativi previsti dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1493/1999 e dall'art. 86 del Reg. (CE) n. 479/2008 e s.m.i.;

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve:

- possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di un diritto di reimpianto in corso di validità;
 - b) avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto per trasferimento da altra azienda;
 - c) impegnarsi ad estirpare un vigneto di pari superficie di suo possesso.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera b), il procedimento di autorizzazione al trasferimento del diritto da parte della competente autorità amministrativa regionale deve essere obbligatoriamente completato positivamente prima della valutazione di ammissibilità a finanziamento della domanda.

Le procedure per l'acquisizione e l'utilizzo dei diritti di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo viticolo (DGR n.1419 del 26/09/2003).

Nell'esercizio di un diritto di reimpianto in portafoglio è fatto obbligo di non superare la resa indicata nel diritto medesimo.

In conformità a quanto disposto dall'art. 85 decies, per. 5 del Reg (CE) n. 1234/2007 e dal Reg. (CE) n.555/2008, art. 64, par. 1, l'esercizio di diritti di reimpianto parzialmente o totalmente trasferiti da un'altra azienda non deve comportare un aumento globale del potenziale produttivo viticolo aziendale. Tale condizione è garantita attraverso il rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione dei vini DO e IG.

- dimostrare di aver presentato almeno in una delle tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la domanda di aiuto la *"Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino"*, di cui al Reg. (CE) n. 436/2009 ovvero, in caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore, la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore così come stabilito dalla normativa comunitaria (Reg.(CE) n. 73/2009);

I soggetti titolari di aziende agricole non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti a produrre copia della *"Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino"*;

- dimostrare, nel caso in cui conduttore non è proprietario del fondo su cui intende realizzare gli interventi, il possesso del fondo mediante un diritto reale di usufrutto o un contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato, di durata non inferiore a 10 anni, nonché l'assenso del proprietario/comproprietario/nudo proprietario a realizzare gli interventi e alla presentazione della domanda di aiuto.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Si evidenzia che la concessione dell'aiuto è condizionata alla favorevole valutazione del "requisito di congruità" di cui alle "Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BUPR n.109 del 07/08/2013.

In ogni caso, preliminarmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve:

- aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Si segnala, in particolare, che, ai fini dei controlli di condizionalità di cui all'art. 103 septuagiesimo del Reg. (CE) n. 491/2009 effettuati dal SIGC, è obbligatorio dichiarare nel fascicolo aziendale la totalità delle unità di produzione gestite dal richiedente, a prescindere che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno.

Nella costituzione del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario, come stabilito al punto 12 delle Istruzioni Operative AGEA n.27 del 19/12/2013.

- registrare ed aggiornare la propria posizione nell'ambito dello schedario viticolo regionale ai sensi del D.M. MIPAAF del 16/12/2010 e aver risolto le eventuali anomalie di allineamento.

I dati degli impianti da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e dello schedario viticolo.

7. INDICAZIONI TECNICHE DI INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti inoltre non si applica:

- alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari e/o statali e/o regionali per interventi di "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto della corrente campagna; si precisa che i dieci anni si calcolano a partire dalla data di richiesta di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione degli interventi;
- agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
- agli interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti allevati a tendone;
- agli interventi finalizzati al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro.

7.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione disciplinati dalle presenti disposizioni applicative, possono attuarsi nell'intero territorio della regione Puglia.

Un progetto di ristrutturazione e di riconversione può comprendere vigneti ubicati in diverse province della regione.

7.2 Varietà

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite che, in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, sono riconosciute "idonee alla coltivazione e classificate nella Regione Puglia". L'elenco delle varietà è stato approvato con D.G.R. n.1371 del 04/09/2003, pubblicata nel BURP n.105 del 17/09/2003, e aggiornato con Determinazione Dirigenziale n.22/2013 del Servizio Agricoltura, pubblicata nel BURP n.16 del 31 gennaio 2013.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

7.3 Forme di allevamento

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale la cui tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione.

Le forme di allevamento ammesse sono quelle verticali (es. guyot, cordone speronato, spalliera, etc..) che consentono di contenere le rese di uva per ettaro.

E' ammessa, inoltre, la realizzazione di vigneti con forma di allevamento ad "alberello pugliese".

Per questa specifica forma di allevamento la parziale/totale meccanizzazione del vigneto è derogata alle sole operazioni di gestione della superficie vitata (uso di macchine per la lavorazione, facile accesso di irroratrici, etc..).

Non sono ammesse a contributo le forme di allevamento orizzontali (es. tendone).

7.4 Densità di impianto

I vigneti oggetto di interventi di ristrutturazione e riconversione devono avere densità pari o superiore a 3.000 ceppi/ettaro, fatte salve norme più restrittive previste da specifici disciplinari di produzione.

7.5 Superfici minime di intervento

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, è stabilita:

- in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in *forma singola*, Per le aziende che hanno una SAU vitata inferiore o uguale ad 1 ettaro la superficie minima oggetto di intervento può essere pari a 0,30 ettari.
- in 0,30 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che partecipano a un *progetto collettivo*. La superficie complessiva oggetto di intervento per un progetto collettivo non può essere inferiore a 20 ettari.

7.6 Operazioni non ammissibili a finanziamento

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

- impianto di irrigazione;
- semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività;
- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - costruzione di schermi;
 - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione da uccelli per esempio attraverso:
 - copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
 - macchine per spaventare gli uccelli;
 - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento;
- passi carrai (strade poderali/interpoderali) sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto.

8. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI e AZIONI AMMISSIBILI

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento:

- a) la riconversione varietale consistente nel:
 - a1) reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 - a2) sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
- b) la ristrutturazione consistente nel:
 - b1) reimpianto del vigneto per la diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico sia per l'esposizione, che per ragioni climatiche ed economiche;
 - b2) reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
- c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

Le tipologie di intervento di cui alle predette lettere danno luogo alle azioni ammissibili nella regione Puglia alla misura di ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, così come indicate nella *Tabella 1 "Interventi ammissibili"*.

Tabella 1: Interventi ammissibili

Tipologia intervento	Azione	Descrizione azione
a) – Riconversione Varietale	A1	Estirpazione di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e reimpianto , realizzato sullo stesso appezzamento o su un altro mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A2	Reimpianto con diritti in portafoglio con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A3	Reimpianto anticipato di vigneto mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali
	A4	Sovrainnesto di vigneto di età massima di 15 anni, in buono stato vegetativo, con riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
b) - Ristrutturazione	B1	Estirpazione e reimpianto , con stessa varietà di vite di un vigneto da realizzare: - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione; - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	Reimpianto con diritto realizzato sulla stessa o altra particella e stessa varietà di vite, ma con modifiche al sistema di allevamento;
	B3	Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche;
c) – Adeguamento del vigneto	C	Adeguamento del vigneto alla meccanizzazione delle operazioni colturali attraverso la modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione.

Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il **reimpianto**, lo stesso viene effettuato:

- utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie di suo possesso;
- estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto.

In ogni caso si rispettano le procedure in materia di reimpianti previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Con l'azione A3 e B3 "**reimpianto anticipato**" si favorisce la "coesistenza" del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di tre anni dalla messa a dimora delle viti oggetto di reimpianto e, comunque, non oltre tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori. Tali azioni sono consentite solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto, ovvero in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

L'impegno del produttore ad estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine di tre campagne, viene garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa, a favore della Regione Puglia fissata forfettariamente in € 8.000,00 per ettaro, di durata non inferiore a quattro anni rinnovabili automaticamente di sei mesi in sei mesi sino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione che avverrà a seguito dell'accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici in coesistenza.

In caso di non estirpazione o di estirpazione parziale del vecchio vigneto entro il termine stabilito, l'importo della fideiussione viene incamerato e la superficie non estirpata viene considerata piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall'art. 85 octies, par. 1 del Reg.(CE) n. 1234/2007 e quindi è disposta l'estirpazione a spese del conduttore, applicando la sanzione prevista per gli impianti illegali.

Per detta azione non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al punto 9 delle presenti disposizioni regionali.

Relativamente all'azione A4 "**sovrainnesto**", può essere ammesso solo su vigneti:

- in buono stato vegetativo;
- ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 3.000 ceppi ad ettaro;
- di età inferiore o uguale a 15 (quindici) anni.

Infine, per quanto riguarda l'azione C "**adeguamento**" del vigneto obsoleto a forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione o adeguamento delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, ecc.) a forme verticali che mirano ad una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;
- possibilità di modifica della forma di allevamento da alberello a forma di allevamento verticale;
- infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione.

Le suddette azioni devono essere completate entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva all'erogazione dell'anticipo, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

9. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Ai sensi del D.M n.15938 del 20/12/2013 l'importo del sostegno ammissibile per la misura "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" per la campagna 2013/2014 non può superare 18.000,00 euro ad ettaro.

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi sostenuti per la ristrutturazione e la riconversione del vigneto.

La compensazione delle perdite di reddito può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto;
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

La compensazione finanziaria delle perdite di reddito non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Per le azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate (azioni A1 e B1) l'indennizzo per le perdite di reddito è riconosciuto nella misura complessiva di 3.000 euro ad ettaro mentre per l'azione che prevede la pratica del sovrainnesto (azione A4) è riconosciuto nella misura complessiva di 1.500 euro ad ettaro.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è riconosciuto in *forma forfettaria* e comunque in misura non superiore al 75% del costo sostenuto (Reg.(CE) n. 1083/2006 - Regioni Obiettivo Convergenza).

La differenza tra il contributo concesso ed il costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell'investimento è a carico del richiedente.

Il costo totale ammissibile per le diverse tipologie di intervento e per unità di superficie di intervento (ettaro) con una densità pari a 3.400 ceppi/ettaro, è stabilito nella tabella 2. I lavori direttamente eseguiti dall'imprenditore e/o dai componenti del nucleo familiare o con l'utilizzo di idonee macchine e attrezzature aziendali potranno essere riconosciuti nella misura massima del 25% del costo totale sostenuto, presentando a supporto degli stessi idonea documentazione probatoria.

A seguito di presentazione della rendicontazione finale dei costi sostenuti e della verifica sulla conformità degli stessi da parte degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, sarà definitivamente determinato, con riferimento all'importo complessivo delle spese sostenute e giustificate da documenti fiscali, il contributo pubblico spettante. L'importo dell'anticipo erogato su cauzione e non riconoscibile a

seguito della verifica finale sarà oggetto di recupero con le procedure stabilite da OP AGEA.

Tabella 2: Costo totale e aiuto pubblico ammissibile per ettaro

Tipologia Intervento	Codice azione	Costo unitario delle opere		Totale costo unitario ammissibile	Contributo massimo ammissibile per ettaro	Indennizzo massimo per perdite di reddito	Aiuto massimo concedibile
		Estirpazione vigneto	Realizzazione interventi spese tecniche comprese				
		€/Ha	€/Ha	€/Ha	€/Ha	€/Ha	€/Ha
Riconversione varietale	A1	1.500,00	23.500,00	25.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
	A2		23.500,00	23.500,00	15.000,00		15.000,00
	A3		23.500,00	23.500,00	15.000,00		15.000,00
	A4		4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
Ristrutturazione	B1	1.500,00	23.500,00	25.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
	B2		23.500,00	23.500,00	15.000,00		15.000,00
	B3		23.500,00	23.500,00	15.000,00		15.000,00
Adeguamento	C		12.500,00	12.500,00	8.500,00		8.500,00

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Ai sensi del D.M. n.15938 del 20/12/2013, art. 2, comma 1, le modalità applicative della misura, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni sono definite da AGEA Coordinamento e da AGEA OP d'intesa con le Regioni e le Province autonome. Tali modalità consentono di disporre delle informazioni e degli indici di valutazione dell'efficacia della misura da inviare alla Commissione UE, come previsto nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura.

Le domande per beneficiare dell'aiuto devono essere presentate all'AGEA OP utilizzando la modulistica e le modalità operative stabilite dalla Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e s.m.i. e secondo le Istruzioni Operative AGEA O.P.- Ufficio Monocratico - n. 27, prot. n. UMU.2013.2410 del 19/12/2013.

Tale procedura è valida sia per le domande singole che per quelle inserite in un progetto collettivo.

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA OP sul

portale SIAN, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni sul BURP.

Il termine ultimo per il rilascio delle domande di aiuto nel portale SIAN è fissato perentoriamente alle ore 24.00 del giorno **28 febbraio 2014**; le domande rilasciate oltre il predetto termine non sono ricevibili.

La copia cartacea della domanda di aiuto, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal richiedente e corredata della documentazione prevista dalle presenti disposizioni regionali, deve pervenire **in plico chiuso** alla Regione Puglia presso il protocollo dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **07 marzo 2014**.

Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:

OCM Vino - Campagna 2013/2014 Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" Ditta Richiedente: _____ domanda di aiuto n.: _____ <i>(barrare in alternativa)</i> ☐ progetto singolo ☐ progetto collettivo : Denominazione: _____ NON APRIRE	Alla REGIONE PUGLIA Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di _____ Via _____ Cap _____ Città _____
--	---

Nel caso di "*progetto collettivo*" il "*soggetto promotore*" entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **07 marzo 2014**, deve presentare all'Ufficio/i Provinciale dell'Agricoltura, competente/i per territorio, in plico chiuso la documentazione del progetto collettivo.

Il plico chiuso relativo al "*progetto collettivo*" deve riportare la seguente dicitura:

OCM Vino - Campagna 2013/2014 Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" Denominazione progetto collettivo: _____ Soggetto Promotore: _____ Elenco ditte aderenti: 1) Ditta Richiedente: _____ domanda di aiuto n.: _____ 2) Ditta Richiedente: _____ domanda di aiuto n.: _____ 3) Ditta Richiedente: _____ domanda di aiuto n.: _____ 4) NON APRIRE	Alla REGIONE PUGLIA Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di _____ Via _____ Cap _____ Città _____
--	---

10.1 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande tramite portale SIAN

Il richiedente può presentare domanda di aiuto tramite il CAA cui ha conferito mandato, o in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista - tecnico agrario, accreditato dalla Regione (a seguito di richiesta presentata utilizzando il *modello 2* allegato alle presenti disposizioni regionali e munito di opportuna delega appositamente conferita dal richiedente gli aiuti).

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN utilizzando il *modello 1* allegato alle presenti disposizioni regionali.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al "Manuale dell'utente" pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO

Il richiedente i benefici in ogni caso (*"progetto singolo"* o *"progetto collettivo"*) deve allegare alla copia cartacea della domanda di aiuto, stampata e rilasciata sul portale SIAN e sottoscritta dal richiedente, la documentazione di seguito elencata:

- a) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- b) relazione tecnica, a firma di un tecnico agrario abilitato e sottoscritta dal richiedente, a supporto delle scelte tecniche e delle opere del piano di miglioramento, delle varietà di uve da sostituire e da impiantare, la densità e sesto di impianto, la forma di allevamento, i riferimenti catastali oggetto dell'eventuale estirpazione e quelli oggetto di reimpianto.
- c) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- d) copia del titolo di possesso dei terreni condotti in proprietà/affitto/usufrutto sui quali devono essere realizzate le opere di ristrutturazione e riconversione del vigneto;
- e) planimetria del vigneto da estirpare (per gli interventi che prevedono l'operazione culturale di estirpazione), in scala 1:2000;
- f) planimetria del vigneto dopo gli interventi programmati, in scala 1:2000;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'esecuzione degli interventi rilasciata dal/i proprietario/i, (modello "allegato 2" alle Istruzioni operative AGEA n.27 del 19/12/2013) nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni oggetto degli interventi; qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale di ciascuno di essi.
- h) copia della/e dichiarazione/i obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino e/o mosto", di cui al Reg. (CE) n. 436/2009, inerente l'U.T.E. ove ricade l'intervento, riferita ad almeno in una delle tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la domanda di aiuto;
- i) copia del diritto di reimpianto in portafoglio o copia della domanda presentata alla Regione per l'acquisizione del diritto di reimpianto;

- j) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante la regolarità delle superfici vitate eventualmente già possedute in ambito aziendale;
- k) dichiarazione del richiedente ai sensi del DPR 445/2000 riportante - con riferimento all'intera azienda agricola condotta e come risultante dal fascicolo aziendale - tutti i dati di cui al punto 1 delle *"Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura"* approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicata nel BUPR n.109 del 07/08/2013 e di seguito elencati:
 - la tipologia di colture praticate in azienda e la relativa superficie mediamente utilizzata, nonché l'eventuale presenza e consistenza di allevamenti;
 - il fabbisogno annuo di lavoro aziendale calcolato in relazione a quanto sopra e sulla base dei parametri della DDS n.356/2007;
 - il numero di ULA impiegate in azienda nell'anno precedente;
 - il numero di ULA familiari impiegate mediamente nell'attività aziendale;
 - eventuali cause, tra quelle riportate ai punti seguenti, a giustificazione del mancato rispetto della congruità;
- l) copia della documentazione prevista dall'art.2, comma 4, della Legge regionale n. 28/2006 recante *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"* (copia della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga);
- m) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante l'impegno a rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"* e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009 ed a rispettare il *"requisito di congruità"* di cui alle *"Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura"* approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013 negli anni successivi alla presentazione della domanda di aiuto e sino alla scadenza degli impegni previsti;
- n) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante l'impegno a richiedere le previste autorizzazioni nel caso di interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati come zone pSIC, ZPS, Parchi e Riserve Naturali, secondo quanto specificato al successivo punto 28.
- o) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il proprio domicilio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, ovvero l'indirizzo di PEC del proprio tecnico agrario delegato alla presentazione della domanda.

Si precisa che l'Amministrazione utilizzerà l'indirizzo PEC indicato dal richiedente ai fini delle successive comunicazioni degli esiti della ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità, nonché di ulteriori adempimenti amministrativi a cui devono ottemperare i titolari delle domande ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa.
- p) *(al fine della conferma del punteggio dichiarato in domanda di cui al successivo punto 12)* autocertificazione del richiedente, in cui si attesta il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto, indicando obbligatoriamente il numero di posizione contributiva INPS.

Nel caso di richiedente nella forma di società o cooperativa agricola di conduzione deve allegare anche:

- q) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, attestante la vigenza della società o cooperativa agricola di conduzione;
- r) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, con relativa copia conforme del verbale dell'organo societario (ove previsto) o dichiarazione dei soci in cui sia

riportata l'approvazione dell'iniziativa e la delega al rappresentante legale a presentare domanda di aiuto ai sensi della misura.

In caso di “progetto collettivo” il soggetto promotore dello stesso deve presentare entro il termine stabilito al punto 10 delle presenti disposizioni all'Ufficio/i Provinciale dell'Agricoltura, competente/i per territorio:

- a) fotocopia della domanda di aiuto di ciascun richiedente associato al progetto collettivo.
- b) copia conforme del proprio atto costitutivo e dello statuto, con relativa copia conforme del verbale dell'organo societario o dichiarazione dei soci in cui sia riportata l'approvazione dell'iniziativa e la delega al rappresentante legale del “soggetto promotore” a presentare il progetto collettivo;
- c) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, attestante la vigenza del medesimo “soggetto promotore”;
- d) relazione a cura dell'organismo collettivo, sottoscritta dai singoli richiedenti, giustificativa delle scelte tecniche e delle opere del piano di ristrutturazione/riconversione che si intendono realizzare, da cui emerga:
 - elenco delle singole imprese aderenti al progetto collettivo, con relativa superficie di intervento, tipologia degli interventi, distinta per azione e costo previsto;
 - gli obiettivi e la rispondenza alle finalità previste dalle disposizioni regionali;
 - l'azione di omogeneizzazione della produzione prevista, su standard qualitativi elevati;
 - una valutazione delle potenzialità del/i vino/i per il/i quale/i si realizza il progetto;
 - impegno o programma alla realizzazione di interventi volti alla promozione e valorizzazione delle produzioni ottenute nell'ambito del progetto collettivo, da realizzarsi entro i 5 (cinque) anni successivi alla presentazione della domanda;
 - l'eventuale collegamento con azioni di valorizzazione del territorio.
- e) l'atto di adesione con cui ciascun partecipante autorizza il “soggetto promotore” ad includere la propria domanda nel “progetto collettivo”;
- f) la rappresentazione su cartografia in scala 1:100.000, o in scala di maggior dettaglio, relativa alla localizzazione degli interventi previsti dal “progetto collettivo”;
- g) per le singole ditte partecipanti al progetto collettivo, attestazione della qualità di socio del “soggetto promotore”, rilasciata dal legale rappresentante dell'organismo medesimo.

12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di aiuto i punteggi cui ha diritto, in base ai criteri indicati nella sottostante tabella 3 “*Criteri di selezione*”.

Gli specifici punteggi connessi a requisiti soggettivi sono attribuibili se il requisito è posseduto alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni nel BURP.

Tabella 3: Criteri di selezione

n.	Descrizione criteri	Punteggio
1.	Interventi di ristrutturazione/riconversione con l'impiego dei seguenti vitigni autoctoni riconosciuti con DGR n. 1390/2009: Aglianico n.; Aleatico n., Bianco di Alessano b., Bombino bianco b., Bombino nero n., Fiano b., Greco, Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Negro Amaro n., Primitivo n., Uva di Troia n., Verdeca b., Moscatello selvatico b., Falanghina b., Pampanuto b., Malvasia n., Malvasia Bianca di Candida b., Francavilla b., Impigno b., Notardomenico n., Ottavianello n., Susumaniello n. (Si precisa che il presente punteggio può essere attribuito solo nel caso di <u>esclusivo</u> (100%) impiego dei suddetti vitigni autoctoni.)	25
2.	Azienda viticola che nelle precedenti due campagne (2011/2012 e 2012/2013) ha rivendicato a DOCG/DOP/IGP mediamente una produzione non inferiore al 50% della produzione totale aziendale. (*)	10
3.	Azienda agricola che prevede esclusivamente interventi di ristrutturazione/riconversione con l'impiego di vitigni inclusi nel disciplinare della DOCG/DOP afferente alla superficie oggetto di intervento. (*)	15
4.	Azienda che aderisce ad un "progetto collettivo".	30
5.	Impresa iscritta nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD).	15
6.	Richiedente giovane imprenditore agricolo E' considerato giovane imprenditore il soggetto che ha un'età non superiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del bando. Tale età deve essere posseduta: - per le ditte individuali, dal titolare; - per le società di persone, da almeno i 2/3 dei soci (con riferimento ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice); - per le società cooperative da oltre il 50% dei soci nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società; - per le società di capitali, dai soci che complessivamente hanno sottoscritto oltre il 50% del capitale sociale, nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società e dall'Amministratore della stessa.	15
7.	Impianto con allevamento ad alberello pugliese	10
8.	Interventi che prevedono il passaggio dalla forma di allevamento a tendone alla spalliera Ai fini dell'attribuzione del presente punteggio si precisa che: - tale punteggio non è applicabile in caso di interventi di cui alle azioni A2, A4 e B2 - la percentuale minima di vigneti allevati a tendone oggetto degli interventi non deve essere inferiore al 30% della superficie totale aziendale di vite da vino allevata a tendone.	10
9.	Vigneti oggetto della riconversione e ristrutturazione confiscati alla mafia L. 109/96	10

(*) Il punteggio previsto per i criteri di selezione riportati ai punti 2) e 3) non è attribuibile alle aziende che partecipano ad un "progetto collettivo" in quanto alle stesse è attribuibile il punteggio di cui al punto 4.

Per le domande che in graduatoria conseguiranno lo stesso punteggio verrà data la priorità ai richiedenti con età anagrafica minore.

In particolare si farà riferimento all'età anagrafica:

- del titolare nel caso di persone fisiche;
- del rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.

13. FORMULAZIONE GRADUATORIA REGIONALE E AMMISSIBILITÀ ALL'ISTRUTTORIA

La graduatoria regionale verrà formulata con riferimento alle domande rilasciate nel portale SIAN entro il termine stabilito e a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto in merito ai criteri di selezione cui al punto 12 delle presenti disposizioni.

Con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura sarà approvata la graduatoria regionale e la pubblicazione sul BURP avrà valore di comunicazione ai titolari delle domande di aiuto dell'inserimento in graduatoria, del punteggio dichiarato e della relativa posizione conseguita.

Nel medesimo provvedimento saranno individuate, nel rispetto della graduatoria e in relazione alle risorse finanziarie attribuite per l'attuazione della misura, le domande di aiuto da ammettere all'istruttoria che comprende la ricevibilità delle domande e l'istruttoria tecnico-amministrativa.

14. ISTRUTTORIA

14.1 Verifica sulla ricezione del plico e sulla ricevibilità della domanda di aiuto

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura effettuano preliminarmente la verifica sulla ricezione del plico conformemente alle modalità previste al precedente punto 10 ed entro il termine stabilito. Successivamente, secondo quanto previsto dalle istruzioni operative di AGEA OP, effettuano i controlli di ricevibilità per le domande di aiuto inserite in graduatoria e ammesse all'istruttoria così come stabilito al punto 13. In particolare accertano:

- la ricezione della copia cartacea della domanda;
- la regolare sottoscrizione della stessa da parte del richiedente;
- la presenza a corredo della domanda di aiuto della documentazione riportata allo specifico punto 11.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Le domande ricevibili sono ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.

In caso di plico non pervenuto e/o non conformemente pervenuto o di esito negativo della verifica di ricevibilità, si comunicherà ai titolari delle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo PEC o raccomandata A/R con la relativa motivazione e si procederà, con l'aggiornamento della graduatoria pubblicata sul BURP, all'esclusione della domanda dalla stessa.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso entro i termini consentiti.

14.2 Ammissibilità: controllo tecnico - amministrativo

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura effettuano le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ammesse all'istruttoria e risultate ricevibili.

Tali verifiche riguardano la corretta attribuzione degli specifici punteggi dichiarati nella domanda di

aiuto, l'esame di merito della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di accesso ai benefici.

In caso di non conformità dei punteggi dichiarati in domanda si procederà alla decurtazione dei punteggi non correttamente dichiarati e alla rideterminazione del punteggio complessivo. Conseguentemente la domanda, in sede di aggiornamento della graduatoria, sarà ricollocata nella stessa in base all'effettivo punteggio conseguito a seguito delle verifiche. Tale circostanza potrà determinare l'esclusione della domanda dall'istruttoria tecnico-amministrativa.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa la domanda sarà esclusa dalla graduatoria previa comunicazione ai titolari delle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo PEC o raccomandata A/R con la relativa motivazione.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso ovvero controdeduzioni entro i termini consentiti.

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, competenti per territorio, in questa fase potranno richiedere eventuali chiarimenti e documentazione integrativa, in aggiunta a quella prevista dalle presenti disposizioni, qualora ritenuta utile per la corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Qualora si rilevasse la necessità di modificare i dati della domanda di aiuto, gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura invitano il richiedente medesimo a presentare una domanda di rettifica.

In tal caso, al fine del rispetto del termine di comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto, nell'invito inoltrato al richiedente l'ente istruttore indica, altresì, la data ultima entro la quale detta domanda di rettifica deve essere presentata.

Qualora si ravvisasse la necessità di un controllo in loco, gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura provvederanno all'effettuazione ai fini della definizione dell'istruttoria.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura selezionano con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari al 5% delle domande per i quali sono tenuti ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati.

14.2.1. Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA effettua il controllo dei vigneti da ristrutturare mediante fotointerpretazione sul 100% della aziende. L'OP AGEA estrae, entro il termine fissato nelle proprie circolari annuali di attuazione, un campione, pari al 5% delle domande per Regione, per il quale effettua la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento e, se diversi per collocazione da quelli originari, dei luoghi ove i nuovi impianti verranno realizzati. La verifica in loco, da completare entro il termine stabilito da OP AGEA, è documentata da apposito verbale di controllo, il cui esito viene registrato sul portale SIAN ai fini della conclusione dell'istruttoria di ammissibilità da parte della Regione.

Le domande di aiuto che avranno superato positivamente tutte le verifiche innanzi dette conseguiranno esito favorevole per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

15. FINANZIABILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO

Gli esiti di ammissibilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura.

Il Servizio Agricoltura, avendo preso atto degli esiti dell'istruttoria espletata dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, determina con proprio provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per la corrente campagna, l'ammissione al finanziamento delle domande di aiuto.

Al fine di accelerare la procedura di acquisizione delle polizze fideiussorie il provvedimento di concessione degli aiuti sarà pubblicato sul sito regionale dell'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=prg&id=43> e tale pubblicazione costituisce preliminare comunicazione alla ditta beneficiaria dell'ammissione agli aiuti e invito a procedere all'acquisizione della polizza fideiussoria.

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, in ogni caso, comunicano ai richiedenti a mezzo PEC o raccomandata A/R l'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto (comunicazione di concessione del finanziamento).

16. PAGAMENTO DELL'AIUTO

Il pagamento dell'aiuto viene effettuato da AGEA OP entro il 15 ottobre 2014, termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria.

Il pagamento dell'aiuto può essere a collaudo o anticipato.

Nel caso di *pagamento a collaudo* il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento. In tal caso i beneficiari devono ultimare gli interventi e richiedere il collaudo delle opere entro e non oltre il 31 maggio 2014.

Il *pagamento anticipato* del contributo è ammissibile prima della realizzazione di tutte le operazioni previste nella domanda di aiuto, a condizione che:

- l'esecuzione degli interventi sia iniziata e quindi il beneficiario abbia notificato l'inizio dei lavori;
- eventuali operazioni precedenti realizzate sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia in precedenza ricevuto un anticipo siano state completate;
- il beneficiario costituisca una polizza fidejussoria a favore di AGEA Organismo pagatore di importo pari al 120% del contributo concesso con le modalità e i tempi stabiliti dalla stesso Organismo pagatore;
- il beneficiario realizzi gli interventi entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo.

Tale periodo può essere modificato se:

- a) le superficie interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

17. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore a € 150.000,00, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di un'idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L'interessato, deve compilare l'apposita modulistica predisposta da AGEA OP, sottoscriverla e consegnarla all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per l'istruttoria. L'Ufficio deve richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell'apposita certificazione antimafia, previa consegna da parte dell'interessato di detta dichiarazione sostitutiva della certificazione camerale.

La Regione acquisisce su sistema informativo SIAN le informazioni relative alla richiesta presentata dall'interessato mediante autocertificazione e il certificato rilasciato dalla Prefettura.

La Regione avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

18. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute e giustificate da documentazione contabile per l'acquisto di materiali nuovi (pali, fili, tiranti, barbatelle ecc.) e per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento di ristrutturazione/riconversione del vigneto (lavori preparazione del terreno, montaggio struttura di sostegno, ecc...).

I lavori direttamente eseguiti dall'imprenditore e/o dai componenti del nucleo familiare o con l'utilizzo di idonee macchine e attrezzature aziendali potranno essere riconosciuti nella misura massima del 25% del costo totale sostenuto, presentando a supporto degli stessi idonea documentazione probatoria.

Non sono ammesse al contributo le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine stabilito per la realizzazione degli interventi approvati e finanziati di cui al punto 19 del presente provvedimento.

19. TERMINE LAVORI E RICHIESTA DI COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 9, par. 1 del Reg. (CE) n. 555/2008 il beneficiario che ha ottenuto il sostegno comunitario anticipato su cauzione è tenuto a completare i lavori approvati e finanziati entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva al pagamento dell'anticipo.

Nel caso di domanda di aiuto con *pagamento a collaudo* il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento. In tal caso i beneficiari devono ultimare gli interventi e richiedere il collaudo delle opere entro e non oltre il 31 maggio 2014.

I beneficiari degli aiuti devono comunicare all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, il completamento dei lavori presentando apposita comunicazione di "termine lavori e richiesta di collaudo".

La richiesta di collaudo viene registrata a cura dello stesso Ufficio con apposita procedura su portale SIAN entro 10 giorni solari dalla sua ricezione.

Alla richiesta di collaudo deve essere allegata la seguente documentazione:

- elenco della documentazione allegata;
- quadro economico consuntivo delle opere realizzate datato, timbrato e firmato da un tecnico agrario abilitato;
- documenti giustificativi dell'intera spesa, in originale e copia:
 - fatture registrate e fiscalmente in regola, debitamente quietanzate, mediante dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000;
 - buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
 - documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare o con idonee macchine/attrezzature aziendali;
- copia degli atti di pagamento;
- copia del registro IVA degli acquisti;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da un tecnico agrario abilitato e dall'impresa beneficiaria, relativa ai lavori direttamente eseguiti dall'imprenditore e/o dai componenti del nucleo familiare o con l'utilizzo di idonee macchine e attrezzature aziendali. Tale dichiarazione deve attestare:
 - la tipologia dei lavori effettuati;
 - le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione, la disponibilità degli stessi a livello aziendale e l'idoneità per le operazioni effettuate;
 - il numero di giornate lavorative prestate per la realizzazione degli interventi ed i soggetti interessati;
- dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere eseguite da manodopera aziendale e/o extra aziendale, attestante il numero di giornate lavorative impiegate e la tipologia dei lavori effettuati;
- autocertificazione di regolarità contributiva riportante i riferimenti di iscrizione agli enti INPS ed INAIL in cui si dichiara di essere in regola con le rispettive posizioni assicurative;
- certificazione sanitaria e varietale del materiale utilizzato, rilasciata da vivai autorizzati;
- copia dei nulla osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente e nel caso non siano stati precedentemente prodotti, o dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta da professionista abilitato, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione;

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- bonifico
- assegno circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";
- modello F24
- Ricevute bancarie (RiBa)

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti; eventuali spese pagate con moneta contante, anche se di modesta entità, non potranno essere ammessi agli aiuti.

20. PROROGA DEL TERMINE DEI LAVORI

In presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all'azienda di completare i lavori entro i termini previsti al precedente punto 19, l'azienda può fare richiesta di proroga del termine lavori.

La richiesta di proroga al termine di esecuzione dei lavori previo riconoscimento di causa di forza maggiore, deve essere inoltrata formalmente all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Per le domande di aiuto pagate in via anticipata su cauzione è consentito concedere proroghe per un periodo massimo di 1 (uno) anno oltre il termine previsto per la realizzazione (31 luglio della seconda campagna successiva a quella cui fa riferimento il pagamento, così come previsto dall'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/2008).

E' possibile presentare richiesta di proroga nei casi specificatamente previsti dall'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/2008, quali:

- a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Inoltre, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come di seguito riportato, previa richiesta da presentare formalmente all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi:

- c) decesso del beneficiario;
- d) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- e) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata.

21. VARIANTI

Sono ammissibili, per comprovati motivi di ordine tecnico non individuabili all'atto della presentazione della domanda o per sopravvenute cause di forza maggiore, richieste di variante relative alle particelle interessate dall'impianto del vigneto, ai vitigni da impiantare, alle caratteristiche tecniche dei vigneti, alla tipologia di vino.

Non sono ammissibili richieste di variante che possono determinare un aumento degli importi di contributo richiesti con la domanda iniziale, né quelle che comportino un aumento di superficie o una variazione del punteggio richiesti nella domanda. Tutte le variazioni al progetto ammesso a finanziamento dovranno essere dettagliatamente descritte in apposita relazione a firma di un tecnico abilitato e sottoscritta dal beneficiario, al fine di essere preventivamente autorizzate.

Le richieste di variante devono essere presentate agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, allegando la documentazione necessaria.

In ogni caso le varianti devono essere autorizzate dai suddetti Uffici, previa verifica del rispetto delle disposizioni previste dal bando.

in modo restrittivo.

22. RESTITUZIONI

Nel caso di pagamento anticipato dell'aiuto, qualora l'intervento previsto non sia stato effettuato o lo sia stato in modo parziale ai sensi dell'art. 9, par. 2, comma 4 del Reg. (CE) n. 555/2008 e, comunque, in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, ai fini dello svincolo della garanzia, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20%.

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a:

- ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezziari regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti;
- errori dell'Amministrazione;
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del Reg.(CE) n. 73/2009;

l'azienda contraente, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi - secondo il tasso di interesse legale - calcolati per i giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l'Ente istruttore accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica.

23. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria e comunicati alla Regione Puglia con le modalità previste dalle disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo e dalle presenti disposizioni regionali di attuazione.

Il conduttore dovrà altresì presentare per tali superfici vitate, ai fini delle verifiche regionali previste dal D.M. 16 dicembre 2010, la richiesta di idoneità alla produzione dei relativi vini DOCG/DOP/IGP, con le modalità stabilite dalla Regione e dall'AGEA.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- a rispettare il "*requisito di congruità*" di cui al successivo punto 24 delle presenti disposizioni negli anni successivi alla presentazione della domanda e sino alla scadenza degli impegni previsti;
- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio;
- segnalare tempestivamente, entro e non oltre dieci giorni, all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- non modificare la destinazione culturale delle unità vitate oggetto degli interventi approvati e finanziati, fatto salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore, prima che siano trascorsi dieci anni dall'accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

In caso di cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, o di cambio di conduzione, del vigneto realizzato, il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni e dei vincoli stabiliti dalle presenti disposizioni. In particolare ai fini del subentro è necessario che risulti costituito o aggiornato il fascicolo aziendale del subentrante con le superfici oggetto della domanda di aiuto. Il subentrante dovrà obbligatoriamente risultare in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito la concessione dell'anticipo e dovrà sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda.

Il cambio di proprietà o conduzione dovrà essere comunicato all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, dal nuovo proprietario e/o conduttore, allegando il relativo atto o contratto di affitto in copia conforme unitamente ad apposita dichiarazione in merito al rispetto degli impegni ed ai vincoli sottoscritti dal precedente beneficiario.

L'Ufficio istruttore verificherà, con riferimento al nuovo soggetto beneficiario il subentro, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria

L'inosservanza degli impegni assunti da parte del beneficiario comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto concesso, con l'obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi previsti per legge, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

24. DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

I soggetti beneficiari degli aiuti dovranno essere in regola ed impegnarsi a rispettare le seguenti disposizioni:

- Legge regionale n.28/2006 "*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*" e Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- Regolarità contributiva.

In particolare con riferimento al Regolamento Regionale n.31 del 27/11/2009, si specifica che:

Art.2, comma 1

“È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;*
- b) dagli uffici regionali;*
- c) dal giudice con sentenza;*
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

Art.2, comma 2

"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

Con DGR n.2506/2011, la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. n.26 ottobre 2006 n. 28 recante "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" stabilendo che nel settore agricolo la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia luogo impiegando le tabelle recanti il "fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per capo di bestiame adulto allevato" di cui alla Determinazione dirigenziale del Settore Alimentazione n.356/2007, pubblicata nel BURP n.132 del 20/09/2007.

In applicazione della DGR n.2506/2011, al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve indicare i dati di cui al punto 1 delle "Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BURP n.109 del 07/08/2013.

La concessione dell'aiuto è condizionata al possesso del *requisito di congruità* con l'impegno da parte dell'impresa beneficiaria a mantenerlo negli anni successivi alla presentazione della domanda di aiuto e sino alla scadenza degli impegni previsti.

25. CONDIZIONALITA'

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni sulla condizionalità ai sensi dell'art. 103 septuagiesimo del Reg. (CE) n. 1234/07. Le disposizioni previste in materia di condizionalità dagli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009, dal Reg. (CE) n. 1122/2009 e recepite dalla Regione Puglia con DGR n. 2210 del 04/10/2011 e s.m.i, si applicano infatti anche al regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell'ambito della misura per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, fa seguito l'irrogazione delle previste sanzioni.

A tale riguardo si ricorda quanto segue:

- ogni agricoltore beneficiario di pagamenti deve conformarsi durante tutto l'anno agli obblighi in materia di condizionalità (art. 4 del Reg. (CE) n. 73/2009);
- qualora i Criteri di Gestione Obbligatoria o le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore, il totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati è ridotto, oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti (artt. 23 e 24 del Reg. (CE) n. 73/2009);
- le riduzioni o esclusioni dal pagamento si applicano anche quando l'inadempimento è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale è stata ceduta la superficie agricola.

26. INTERVENTI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI INDIVIDUATI COME ZONE pSIC, ZPS, PARCHI E RISERVE NATURALI

In caso di interventi da realizzare su particelle ricadenti negli ambiti territoriali di Natura 2000 o soggette ad altri vincoli ambientali, è necessario acquisire le prescritte autorizzazioni (nulla osta, pareri, valutazione di incidenza o di impatto ambientale, ecc.) in base a quanto stabilito dalle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07.

Si evidenzia che su tutto il territorio regionale sono soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale obbligatoria tutte le tipologie di intervento elencate nell'allegato A della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 ed a verifica di assoggettabilità alla VIA le tipologie di intervento elencate nell'allegato B della stessa legge.

In relazione a quanto disposto dalle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e dal D.P.R. n. 357/1997 di recepimento, il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto ministeriale 3 aprile 2000, in cui sono elencate le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ed i proposti siti di importanza comunitaria (p.S.I.C.) di ciascuna Regione. L'elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, è stato modificato dal D.M. 25 marzo 2005.

Tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Parco e Riserve Naturali, sono assoggettati a Valutazione di Incidenza, come esplicitato nella D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.

Qualora esista un Ente Gestore dell'area naturale protetta, in cui ricadono gli interventi e le opere previste, si rimanda ai vincoli e prescrizioni previsti negli specifici Piani di gestione.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 105 del 19/08/2005) ha provveduto alla classificazione di ulteriori ZPS.

Il Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008, modificando e integrando il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008, ha recepito i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.

Nelle Aree Naturali protette si applicano le norme di salvaguardia stabilite dagli atti normativi che regolamentano l'istituzione e la gestione delle stesse, ovvero dalla L.R. n. 19/1997 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n.394 del 06/12/1991.

Al fine di verificare se la superficie aziendale oggetto di intervento ricada nelle zone pSIC o ZPS (Siti Natura 2000) è possibile consultare le specifiche cartografie disponibili sul sito dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia: <http://ecologia.regione.puglia.it/> nella sezione "Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità".

Ai soli fini della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.n.357/97, così come modificato dal D.P.R. n.120/2003, si ravvisano le seguenti due condizioni:

Interventi che vanno sottoposti a Valutazione di Incidenza

- interventi che consistono nel "*reimpianto con estirpazione*" che prevedano la ricollocazione e l'esercizio del diritto di reimpianto su terreno diverso da quello occupato dal vigneto estirpato o da estirpare;
- tutti gli interventi che consistono nel "*reimpianto senza estirpazione*"

Interventi esclusi dalla Valutazione di Incidenza

Per le seguenti tipologie di intervento, si ritiene che si possa considerare nulla o trascurabile l'incidenza sui Siti Natura 2000, in quanto non viene modificato l'uso del suolo e quindi non è ravvisabile un impatto diretto su habitat di specie tutelati ai sensi delle direttive 79/409/CE e 92/43/CE:

- interventi che consistono nel reimpianto con estirpazione, soltanto nel caso in cui il reimpianto venga effettuato nell'identica ubicazione del vigneto già estirpato o da estirpare.

27. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato ricorso gerarchico al Servizio Agricoltura – Lungomare N. Sauro, 45/47, nei termini consentiti dalla legge.

Qualora entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Agea e dalla Regione Puglia, possono essere presentati nei termini e con le modalità consentite dalla legge:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato.

28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la misura degli ristrutturazione e riconversione vigneti è l'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto da Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 octodecies è l'Ufficio OCM Vino e altri aiuti di Agea.

29. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nelle presente atto si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia nonché, con riferimento alle procedure stabilite da AGEA per il pagamento degli aiuti, al "Manuale delle procedure" ad alle circolari applicative emanate dalla stessa AGEA.

Modello 1: Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

n.cava@regione.puglia.it

Oggetto	OCM Vino - Campagna 2013/2014 Misura "Ristrutturazione e riconversione" Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (CE) n. 1234/07 modificato con Reg. n.491/09 e Reg.(CE) n.555/08; D.M. n.15938 del 20/12/2013; Istruzioni AGEA O.P. Ufficio Monocratico n. 27 prot. n. UMU.2013.2410 del 19 dicembre 2013; DDS n. _____ del _____ RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE SIAN
---------	--

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____.

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____
Prov. _____

CHIEDE

☐ **CREDENZIALI** (1) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

(1) La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

Modello 2: Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali**REGIONE PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI _____

Oggetto	Richiesta: AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione-Stampa e Rilascio Domande Misura Ristrutturazione e riconversione Vigneti OCM Vino - Campagna 2013/2014 Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (CE) n. 1234/07 modificato con Reg. n.491/09 e Reg.(CE) n.555/08; D.M. n.15938 del 20/12/2013; Istruzioni AGEA O.P. Ufficio Monocratico n. 27 prot. n. UMU.2013.2410 del 19 dicembre 2013; DDS n. ____ del ____
---------	---

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____.

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata, dalle Ditte di seguito indicate con i rispettivi CUAA, titolari di istanza di cui ai Regolamenti in oggetto, alla presentazione delle domande per la campagna 2013/2014, relative alla misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti”:

CHIEDE

A codesto Ufficio Provinciale Agricoltura di _____

l'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati (piano di coltivazione) ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- **Elenco Ditte – CUAA**
- **Mandato/delega n° _____ Ditte**
- **Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA**

Delega- Autorizzazione

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____ - P.IVA : _____

CUAA: _____.

Titolare domanda di aiuto relativa alla misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" - campagna 2013/2014 presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/07 modificato con Reg. n.491/09 e Reg.(CE) n.555/08 – presso la Regione Puglia.

DELEGA

Il Dott. Agr. /P.Agr./Agr. _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____.

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____,

nella sua qualità di tecnico incaricato

TEL. _____ FAX _____ PEC: _____;

AUTORIZZA

alla **Compilazione** – **Rilascio** - **Stampa** - sul portale SIAN della domanda relativa alla misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" - campagna 2013/2014.

Lo stesso all'accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati, per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2013/2014.

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dalla L. 675/1996.

_____ li _____

Firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- Revoca dal precedente tecnico o CAA

Elenco Ditte – Domande di aiuto

OCM Vino - Campagna 2013/2014**Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"**

Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (CE) n. 1234/07 modificato con Reg. n.491/09 e Reg.(CE) n.555/08; D.M. n.15938 del 20/12/2013;

Istruzioni AGEA O.P. Ufficio Monocratico n. 27 prot. n. UMU.2013.2410 del 19 dicembre 2013;

DDS n. ____ del ____

N°	Intestazione Ditta	CUAA	P.IVA

Timbro e firma del Tecnico Incaricato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO COMPETITIVITA' 20 dicembre 2013, n. 2475

PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di intervento 6.1. Azione 6.1.4 - Determinazione n. 192 del 10/04/09 - Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi Micro e Piccole Imprese" - Approvazione versione 1.04 delle "Linee Guida delle procedure amministrative di gestione del Titolo II".

Il giorno 20 dicembre 2013, in Bari, nella sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

Vista la DGR 1444 del 30 luglio 2008;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il DPGR n. 161/2008 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia;

Vista la DGR 3044/2011 che modifica la DGR 1112/2011 di ulteriore razionalizzazione organizzativa;

Vista la DD n. 4/2012, del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

Visto il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;

Vista la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (Burp n. 31 del 26/02/08);

Vista la DGR n. 2941 del 29.12.2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia come adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2011)9029 del 1 dicembre 2011 (BURP n. 7 del 16.01.2012);

Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista il Regolamento n. 9 del 26.6.2008 (BURP n. 103 del 30.6.2008), recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione modificato dal Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (Burp. n. 13 suppl. del 22/01/2009), recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione, ed in particolare, il Titolo II del citato Regolamento, denominato "Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese";

Visto il Regolamento Regionale n. 19 del 10/08/09, recante "Modifiche al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e misure temporanee per fronteggiare l'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica delle micro e piccole imprese" (Burp n. 123 suppl. dell'11/08/09);

Vista la DGR n. 165 del 17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, le "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013" (Burp n. 34 del 04/03/09);

Vista la DGR n. 208 del 25/02/09 con la quale la Giunta Regionale, ha, tra l'altro, approvato lo schema di Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese", la istituzione del Comitato Tecnico Regionale, stabilendone composizione, compiti e funzioni e individuato Puglia Sviluppo S.p.A. quale organismo intermedio per l'attuazione del regime di "aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese" - Titolo II;

Vista la DD del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 1105 del 15 dicembre 2009 di